2. Se gli organismi competenti ammettono una circostanza come caso di forza maggiore, ne avvisano immediatamente la Commissione.

3. Qualora venga addotta una circostanza considerata come caso di forza maggiore e inerente al paese di provenienza ove si tratti d'importazione o al paese di destinazione ove si tratti d'esportazione, detta circostanza può essere ammessa solo se il paese di provenienza o il paese di destinazione è stato segnalato tempestivamente all'organismo competente prima che si sia manifestato il caso di forza maggiore e al piú tardi un mese dopo la data di rilascio del titolo. Si considera comunicata tempestivamente l'indicazione del paese di provenienza o di destinazione se, al momento della comunicazione, non si poteva ancora supporre il verificarsi del caso di forza maggiore.

4. L'importatore o l'esportatore fornisce la prova mediante documenti ufficiali della circostanza considerata come caso di forza maggiore.

Articolo 13

I gruppi di prodotti di cui al presente regolamento sono quelli che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1].

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1968

relativo alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 972/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 [2], ha stabilito norme generali relative al regime di intervento nel settore delle carni bovine ; che tale regolamento dispone che le regioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 b), del regolamento (CEE) n. 805/68 devono essere determinate tenendo conto, in particolare, delle condizioni naturali di formazione dei prezzi ; che, in applicazione di tale criterio, occorre prevedere la divisione della Repubblica federale di Germania in tre regioni ;

considerando che è necessario fissare i coefficienti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 b), del regolamento (CEE) n. 805/68 applicando la norma definita a tale scopo dal regolamento (CEE) n. 972/68 ; che, tuttavia, è opportuno limitare tale fissazione ai coefficienti che possano essere utilizzati ; che questi coefficienti devono essere fissati tenendo conto dei prezzi che si riferiscono ai periodi più rappresentativi di una situazione normale del mercato ; che perciò

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 11.

occorre determinarli per la prima fissazione al livello della media aritmetica dei prezzi constatati nel secondo semestre degli anni 1966 e 1967 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che possono essere determinate delle condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento stesso ; che conviene subordinare l'applicazione delle misure in questione alla constatazione secondo la quale, per due settimane consecutive, la situazione dei prezzi risulta quella definita nel suddetto paragrafo ; che, in effetti, considerate le fluttuazioni normali dei prezzi di mercato da una settimana all'altra, è opportuno attendere la conferma dei corsi che possono dar luogo all'applicazione di misure d'intervento su scala nazionale o regionale ; che, per lo stesso motivo, la cessazione di tali misure può dipendere dalla constatazione che, per due settimane consecutive, le condizioni di prezzo non si sono più verificate ;

considerando che, allo scopo di organizzare razionalmente il regime degli acquisti da parte degli organismi d'intervento, è opportuno prevedere determinati criteri di selezione dei centri d'intervento ; che conviene determinare i centri suddetti sulla base di alcune esigenze tecniche in modo che sia garantita la buona conservazione delle carni ;

considerando che, per garantire una certa efficacia degli acquisti, occorre prevedere un quantitativo minimo, diversificato per prodotto, degli acquisti stessi ;

considerando che, per assicurare la parità di trattamento ai venditori, occorre definire la nozione di prezzo d'acquisto e la località in cui l'organismo d'intervento prende in consegna il prodotto ; che, in linea di principio, tale località può essere il centro d'intervento al quale il venditore propone di consegnare i propri prodotti ; che occorre peraltro lasciare all'organismo d'intervento la possibilità di determinare un'altra località, qualora la presa in consegna nel centro designato dal venditore risulti impossibile ;

considerando che la politica d'intervento della Comunità deve essere perseguita in condizioni razionali ; che, a tal fine, conviene provvedere a che i prodotti acquistati corrispondano ai requisiti previsti dalla direttiva relativa agli scambi di carni fresche ; che è inoltre opportuno che i suddetti prodotti siano conformi a derterminati requisiti tecnici ;

considerando che la verifica del diritto al beneficio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa), del regolamento n. 805/68, può essere agevolata se il documento su cui si fonda tale diritto contiene un'indicazione specifica ;

considerando che, per consentire alla Commissione di disporre di un quadro di insieme sull'applicazione delle misure d'intervento, è opportuno prevedere che gli Stati membri le comunichino i dati relativi a tali misure ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, il territorio della Repubblica federale di Germania comprende tre regioni d'intervento definite come segue :

Regione I : composta dai Länder Schleswig-Holstein, Amburgo, Brema, Bassa Sassonia, Berlino,

Regione II : composta dai Länder Renania Sett. – Westfalia, Assia, Renania-Palatinato, Saar,

Regione III : composta dai Länder Baden-Württemberg, Baviera.

Articolo 2

I coefficienti de cui all'articolo 6, paragrafo 1 b), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati nell'allegato I.

Articolo 3

1. L'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 può essere decisa previa constatazione che per due settimane consecutive ricorrono simultaneamente le due condizioni di cui al paragrafo 1 a) e b) del suddetto regolamento.

2. La cessazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 viene decisa previa constatazione che per due settimane consecutive non ricorrono simultaneamente le due condizioni di cui al paragrafo 1 a) e b) del suddetto regolamento.

Articolo 4

1. I centri d'intervento sono determinati dagli Stati membri in modo da garantire che le misure d'intervento siano efficaci e che le operazioni di presa in consegna ed eventualmente di macellazione e di congelamento possano essere effettuate in condizioni tecniche soddisfacenti.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte ad assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati.

Articolo 5

Il quantitativo minimo di consegna è di :

a) 12 capi per quanto riguarda i bovini ;

b) 2 tonnellate per quanto riguarda le carcasse, le mezzene o i quarti detti compensati ;

c) 1 tonnellata per quanto riguarda i quarti anteriori ;

d) 1 tonnellata per quanto riguarda i quarti posteriori.

Articolo 6

Il prezzo d'acquisto per i bovini adulti s'intende franco luogo di mercato del bestiame da macello preso in considerazione come centro d'intervento.

Il prezzo d'acquisto per le carni s'intende franco magazzino frigorifero del centro d'intervento.

Le spese di scarico sono sostenute dal venditore.

Articolo 7

1. Il venditore deve indicare il centro d'intervento al quale egli intende consegnare il prodotto, precisando la località in cui il prodotto stesso si trova.

2. L'organismo d'intervento fissa il giorno della presa in consegna.

3. Qualora la presa in consegna non possa aver luogo nel centro d'intervento di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento fissa il luogo della presa in consegna del prodotto scegliendolo tra i tre centri d'intervento più vicini alla località in cui si trova il prodotto.

Articolo 8

1. Possono essere acquistati esclusivamente i prodotti :

a) che corrispondano alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in matiera di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata dalla direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1966 [2], in particolare gli articoli 3 e 4 ;

b) che corrispondano, per quanto riguarda le carni, ai requisiti definiti nell'allegato II.

c) che non abbiano caratteristiche tali da renderli inadatti all'ammasso o all'utilizzazione ulteriore ;

d) che siano originari della Comunità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [3] ;

e) che non provengano, per quanto riguarda le carni, da animali macellati d'urgenza.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in ordine all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Al momento della conclusione di un contratto d'acquisto che dà diritto al beneficio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa), del regolamento (CEE) n. 805/68, la seguente menzione viene apposta in un solo esemplare di tale contratto :

« Dieses Vertragsexemplar gewährt Anspruch auf die besondere Einfuhrregelung im Sinne des Artikels 14 Absatz 3 Buchstabe b) aa) der Verordnung (EWG) Nr. 805/68. »

« Cet exemplaire du contrat donne droit au bénéfice du régime spécial à l'importation, visé à l'article 14 paragraphe 3 sous b) aa) du règlement (CEE) nº 805/68. »

« Questo esemplare del contratto dà diritto al beneficio del regime speciale di importazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa), del regolamento (CEE) n. 805/68. »

« Dit exemplaar van het contract geeft recht op de bijzondere regeling bij invoer, bedoeld in artikel 14, lid 3, sub b) aa), van Verordening (EEG) nr. 805/68. »

2. Il beneficio del regime speciale all'importazione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa), del

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3302/66.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

regolamento (CEE) n. 805/68, è concesso solo su presentazione dell'esemplare del contratto di cui al paragrafo precedente.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione ogni quindici giorni i seguenti dati relativi ai contratti di cui sopra :

a) nome delle parti contraenti :

b) designazione della merce oggetto di contratto con menzione della quantità per la quale è stato concluso ;

c) data della conclusione del contratto.

Articolo 10

Al più tardi alla data di inizio degli acquisti dei prodotti, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei centri d'intervento e delle loro relative capacità di congelamento e di ammasso.

Gli Stati membri comunicano senza indugio qualsiasi modificazione ulteriore.

Articolo 11

1. Ogni secondo giorno feriale della settimana, gli Stati membri comunicano per telex alla Commissione le seguenti informazioni sulle operazioni d'acquisto della settimana precedente :

a) prodotti, qualità e quantitativi acquistati ;

b) prezzi pagati per i vari prodotti e le diverse qualità.

2. Gli Stati membri comunicano nel più breve termine alla Commissione i prodotti ed i quantitativi ammassati in seguito ad acquisti esistenti alla fine della seconda e della quarta settimana di ciascun mese, indicando i prodotti ed i quantitativi ammassati nonché l'indirizzo del luogo d'ammasso.

3. Il funzionamento del sistema d'intervento è oggetto di esame periodico in applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO I

Belgio :	Génisses	55 %	1,03
	Bœufs	55 %	1,03
	Taureaux	55 %	1,07
	Vaches	55 %	0,99
	Vaches	50 %	0,79
Germania :	Ochsen A		1,11
	Färsen A		1,03
	Bullen A		1,13
	Kühe A		0,94
	Kühe B		0,86

Francia :	Bœufs 1ère	1,01
	Bœufs 2ème	0,90
	Vaches 1ère	0,97
	Vaches 2ème	0,78
Italia :	Vitelloni 2a	1,17
	Vacche 1a	0,96
	Vacche 2a	0,72
	Vacche 3a	0,44
Lussemburgo :	Bœufs, génisses, taureaux, vaches AA	1,16
	Bœufs, génisses, taureaux, vaches A	0,86
Paesi Bassi :	Slachtrunderen 1e kwal.	1,04
	Slachtrunderen 2e kwal.	0,89
	Slachtrunderen 3e kwal.	0,76

ALLEGATO II

1. Carni di bovini, fresche o refrigerate (sottovoce ex 02.01 A II a) 1 della tariffa doganale comune) presentate in forma di carcasse, mezzene o quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori provenienti da animali macellati da non oltre 6 giorni.

 a) Carcasse, mezzene, quarti compensati

 — separati simmetricamente secondo la colonna vertebrale ;

 — senza testa, zampe, coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

 b) Quarti anteriori

 — tagli della carcassa dopo prosciugamento ;

 — taglio diritto a 10 costole o taglio a 5 costole (il pancettone fa parte del quarto anteriore).

 c) Quarti posteriori

 — taglio della carcassa dopo prosciugamento ;

 — taglio diritto a 3 costole o taglio a 8 costole detto « pistola ».

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

3. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), devono provenire da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni definite al paragrafo 1, lettera a).

4. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere stati refrigerati subito dopo la macellazione e fino alla presa in consegna e devono avere, all'atto della presa in consegna, una temperatura interna non superiore a + 7° C.